UNIONE MONTANA
VALLE MAIRA

REGOLAMENTO

PER LA FRUIZIONE DEI PERCORSI PER LA PRATICA NON COMPETITIVA DEL TRIAL MOTOCICLISTICO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA L.R. 32/1982 E S.M.I.

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione Montana n. ___ del _____

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E INDIVIDUAZIONE AREA FUORISTRADA

Il Comune di Cartignano con l'approvazione della variante parziale n. 8 al P.R.G.C. (D.C. n. 11 del 14/03/2019) ha previsto apposita area in cui è ammessa la pratica dello sport motoristico "trial", già in precedenza individuata con D.G.C. n. 15 del 03/06/2006.

L'area ubicata sul versante orografico destro del torrente Maira raggiunge la sommità della dorsale montuosa denominata "Costa del Vallone" ed è servita da una pista forestale che può essere impiegata per i soli "trasferimenti".

Le disposizioni del presente regolamento hanno lo scopo di disciplinare esclusivamente l'utilizzo del percorso/area come sopra individuata ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. 32/1982 e s.m.i. che si sviluppa nel Comune di Cartignano, per la pratica del trial motociclistico a scopo turistico e sportivo, tassativamente non competitivo, ai fini del rispetto dei principi di tutela dell'assetto ambientale e di conservazione del patrimonio naturale, in conformità con la L.R. 32/1982 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

L'area dovrà essere adeguatamente segnalata sia con segnaletica di indicazione distribuita sia con pannelli illustrativi dell'area stessa nel suo complesso, collocati nei punti di accesso principali e in luoghi strategici sotto il profilo della visibilità e dell'informazione al potenziale utente, e riportanti:

- la cartografia con ubicazione e sviluppo territoriale dell'area e della pista di accesso;
- i dati essenziali del regolamento di utilizzo (periodi e orari di accesso, modalità di utilizzo, divieti…)

L'individuazione dell'area fuoristrada oggetto del presente regolamento è in ogni momento revocabile per ragioni di pubblico interesse e/o sicurezza per la pubblica incolumità da parte del dell'Unione Montana, in accordo con il Comune. Entrambi gli enti restano estranei e manlevati da ogni responsabilità connessa all'utilizzo dell'area in questione.

Art. 2 – TIPOLOGIA DEI MEZZI MOTORIZZATI

Ad eccezione dei soggetti per i quali è prevista la deroga ai sensi del comma 6 dell'art. 11 della L.R. 32/1982, l'accesso al percorso è consentito esclusivamente ai motoveicoli per la pratica del TRIAL motociclistico, conformi alle seguenti caratteristiche:

- aventi peso inferiore a 110 kg
- dotati di pneumatici con indice di carico e indice di velocità non superiore a 64M
- con pressione del pneumatico posteriore compresa tra 0,3 e 0,5 atm
- non è consentito l'uso di pneumatici con tassellatura da cross o enduro

I motoveicoli devono essere inoltre in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale. Gli stessi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art. 3 - ORARIO E PERIODO DI UTILIZZO

L'accesso all'area è gratuito ed è consentito tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,30, con esclusione delle ore notturne, e con le seguenti limitazioni:

- divieto di transito nei periodi di innevamento
- divieto di transito in presenza di terreno eccessivamente umido/bagnato al fine di evitare la creazione di solchi con gli pneumatici
- divieto di transito quando le condizioni ambientali, con particolare riferimento alle condizioni meteorologiche, non lo consentono.

In caso di manifestazioni l'Amministrazione comunale potrà derogare l'orario, i giorni ed il periodo di utilizzo; inoltre potrà chiudere l'area in qualunque momento, in particolare nel caso di fenomeni metereologici che ne pregiudichino la sicurezza.

Sono esclusi dai divieti e limitazioni, i soggetti rientranti nelle fattispecie in deroga di cui all'art. 11 comma 6 della L.R. 32/1982 e s.m.i. e di cui all'art. 2 comma 6 della L.R. 45/1989 e s.m.i., con le specifiche definite dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale del 29.03.2010 n.6/AMB "Normativa Regionale Ambientale relativa all'attività fuoristrada con mezzi motorizzati".

Art. 4 –MODALITÀ DI UTILIZZO E NORME DI COMPORTAMENTO

L'area fuoristrada dovrà essere utilizzata per fini esclusivamente turistico-amatoriali e non competitivi. Il transito è consentito ai veicoli a motore regolarmente immatricolati, targati e assicurati, adatti elle condizioni di difficoltà e caratteristiche dei percorsi e che rispettino i limiti di emissione acustica.

Non è consentito uscire dall'area individuata e dalla pista forestale esistente utilizzabile per i trasferimenti.

La velocità massima consentita è di 30 km orari. In caso di incrocio con pedoni, ciclisti e persone a cavallo, ai quali deve essere data la precedenza, o in prossimità di animali al pascolo o di fauna selvatica, i mezzi motorizzati devono moderare la velocità e se necessario fermarsi.

È vietata ogni modalità di conduzione dei mezzi che comporti dissesto del fondo stradale, come derapate e accelerazioni. È vietato il danneggiamento della cotica erbosa e di ogni elemento appartenente al contesto naturalistico locale. È vietato abbandonare rifiuti ed accendere fuochi.

L'utilizzazione dell'area e del percorso di accesso individuati resta condizionata al rispetto scrupoloso delle norme del Codice Civile riguardanti la proprietà privata e delle norme del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

Art. 5 – DISPOSIZIONI CAUTELARI

L'uso del percorso avviene a rischio e pericolo dell'utente, che risponde in proprio di eventuali danni procurati a persone, animali o cose proprie o di terzi, scaricando da ogni responsabilità il Comune di Cartignano e l'Unione Montana Valle Maira.

Art. 6 – SVOLGIMENTO DI GARE E MANIFESTAZIONI

Ai sensi dell'art. 11 comma 5bis della L.R. 32/1982 e s.m.i. il Comune potrà autorizzare lo svolgimento di manifestazioni e gare motoristiche fuoristrada di mezzi assicurati, per un massimo di due volte all'anno e di durata non superiore a tre giorni ciascuna, disponendo l'obbligatorio ed immediato rispristino dello stato dei luoghi da parte degli organizzatori dell'evento.

Lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra non costituisce variazione all'uso non competitivo dell'area. Gli organizzatori, i quali sono responsabili in tutto e per tutto sullo svolgersi della manifestazione e sono tenuti a ripristinare gli eventuali danni cagionati al percorso/area, dovranno presentare domanda di autorizzazione al Comune allegando il regolamento dell'evento. Il Comune potrà rilasciare autorizzazione valutando di volta in volta le prescrizioni ed eventuali garanzie finanziarie volte ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 7 – VIGILANZA E SANZIONI

Per quanto concerne la vigilanza ed il regime sanzionatorio, si fa riferimento alla L.R. 32/1982 e s.m.i.